

L'apologia di questi reati è più pericolosa che qualunque altra.

La società sente la necessità di punire coloro, che commettono questi reati: ma, se mi fosse lecito di dirlo, sente ancora più vivo il bisogno di punire coloro che eccitano a commettere questi reati, e ne fanno l'apologia. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

Leali. Mi sembra che quest'articolo si presti troppo agli arbitrii della polizia, specialmente pel secondo comma, ove è detto: « La apologia dei medesimi delitti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni. »

Vorrei sapere se si tratta dell'apologia fatta colla stampa, o colle parole.

Spirito F., relatore. C'è appunto un emendamento, con cui si propone di aggiungere la parola *pubblicamente*.

Imbriani. Basta il rapporto di due questurini!

Leali. Ma l'emendamento riguarda soltanto il primo comma!

Spirito F., relatore. No; riguarda anche il secondo.

Leali. Allora se quest'emendamento modifica anche il secondo comma, mi associo, e non ho più nulla da aggiungere.

Presidente. L'articolo suonerebbe dunque così:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 63 e 64 del Codice penale, eccita pubblicamente a commettere qualcuno dei delitti preveduti da questa legge, è punito colla reclusione da 3 a 5 anni.

« Chiunque pubblicamente fa l'apologia dei medesimi delitti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. »

Pongo a partito questo articolo così modificato.

(*È approvato*).

« Art. 7. Alle pene stabilite nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

« Saranno assegnati al domicilio coatto gli ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrano anche in una sola condanna per reato contemplato negli articoli precedenti. »

(*È approvato*).

« Art. 8. Senza una speciale licenza del Ministero dell'interno o del prefetto della Pro-

vincia, nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa od altrove gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1.

« Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100 a lire 2,000. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Questo articolo introduce un reato di mera creazione politica, perchè, come avverte la Commissione, le materie esplodenti, di cui si occupa l'articolo 1, possono anche servire a scopo lecito.

Credo perciò che prima di votare questo articolo, così come è, bisogna ben riflettere alla condizione, che si viene a creare ad una quantità di pacifici cittadini. Si parla qui della dinamite e di altre materie esplosive simili nei loro effetti.

Indubbiamente tra le materie, che nei loro effetti somigliano alla dinamite, c'è anche la polvere pirica, usata per la caccia, la quale è ritenuta anche dai nostri poveri contadini, che, dovendo difendere i frutti della terra hanno la necessità di girare per i campi armati di qualche vecchio fucile.

L'onorevole relatore mi fa segni negativi. Qualora risultasse che fra le materie, di cui si occupano l'articolo 1° e l'articolo 8°, non è compresa la polvere pirica, mi acqueterei e non parlerei più. Ma, se questo non risulta, faccio riflettere alla Camera, alla Commissione ed al ministro che la condizione che si creerebbe a molti cittadini sarebbe veramente deplorabile.

In questo modo non si potrebbe più tenere nemmeno un mezzo chilogramma di polvere senza il permesso del prefetto, mentre con la legge vigente se ne possono tenere fino a cinque chilogrammi.

Imbriani. Ma sicuro! Occorre per i lavori di campagna, per le mine.

Zucconi. Dunque io credo che questo articolo 8° debba bensì essere conservato nella sua sostanza perchè non è che il complemento o meglio lo sdoppiamento dell'articolo 1° proposto dal Ministero, diviso dalla Commissione in due articoli speciali. Crederei però che sarebbe conveniente che venisse autorizzata la ritenzione fino a 5 chilogrammi di polvere pirica, così come è ora con la legge vigente, e che fosse tolto il minimo della pena di un mese lasciando all'arbitrio del magistrato, quando si convinca che la contravvenzione non è che l'effetto dell'ignoranza della legge,